

## **RITENUTO IN FATTO**

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di assise d'appello di Torino ha confermato la sentenza del 22 dicembre 2014 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Cuneo che, in sede di giudizio abbreviato, aveva dichiarato Vitantonio Gioia responsabile del delitto di omicidio aggravato della convivente Silvana Allasia (artt. 575, 577, 61, primo comma, n. 11-*quinqües*, cod. pen.), esclusa l'aggravante dei futili motivi, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti rispetto all'aggravante, irrogando la pena di sedici anni di reclusione.

La Corte di merito, dopo avere fatto richiamo alla sentenza di primo grado per quello che concerne la non contestata responsabilità del ricorrente per l'omicidio della convivente cagionato mediante l'esplosione a distanza ravvicinata di tre colpi di arma da fuoco diretti al torace della vittima – colpi esplosi con l'arma della quale Gioia poteva legittimamente disporre in quanto Guardia Particolare Giurata –, ha rigettato i motivi di appello riguardanti la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61, primo comma, n. 11-*quinqües*, cod. pen., e il trattamento sanzionatorio con riguardo al giudizio di equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e l'indicata circostanza aggravante.

2. Ricorre Vitantonio Gioia, a mezzo del difensore avv. Raffaele D'Antino, che chiede l'annullamento della sentenza impugnata, formulando due motivi di ricorso, sostanzialmente riproducenti i motivi di appello.

2.1. Osserva, con il primo motivo, che la sentenza è nulla per l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., con riferimento all'art. 61, primo comma, n. 11-*quinqües*, cod. pen., nonché per la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., con riguardo alla citata aggravante che sarebbe stata ritenuta sussistente nonostante i figli minori, pur presenti nell'appartamento e nelle relative pertinenze in cui è avvenuto il fatto, non hanno allo stesso direttamente assistito.

2.2. Osserva, con il secondo motivo, che la sentenza è nulla per la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, a norma



dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., con riguardo all'operato giudizio di bilanciamento, dovendosi ritenere la prevalenza delle concesse circostanze attenuanti generiche rispetto alla ritenuta aggravante, evidenziando la contraddittorietà della motivazione in relazione agli indici di cui all'art. 133 cod. pen., nonché la contraddittorietà della motivazione derivante dalla ritenuta sussistenza delle circostanze attenuanti generiche che avrebbe dovuto indurre la Corte a operare un giudizio di prevalenza e, infine, la mancanza di motivazione in ordine alla determinazione della pena essendosi il giudice di merito discostato dal minimo edittale.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Osserva il Collegio che il ricorso appare infondato.

1.1. Con riguardo al primo motivo di ricorso, deve essere ricordato che la legge 15 ottobre 2013, n. 119, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, ha provveduto a configurare una nuova aggravante comune, collocata nell'art. 61, primo comma, n. 11-*quinquies*, cod. pen., per il caso che i delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, contro la libertà personale, nonché il delitto di maltrattamenti vengano commessi «in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza», nel contempo eliminando la previsione originariamente inserita dal decreto-legge che aveva esteso l'aggravante speciale prevista dall'art. 572, secondo comma, cod. pen., per il caso che il delitto di maltrattamenti in famiglia venga consumato ai danni di minori infraquattordicenni anche all'ipotesi in cui il reato sia commesso «alla presenza di un minore di anni diciotto».

In tal modo il legislatore non ha solo esteso l'ambito di applicazione delle speciali aggravanti previste dal decreto-legge per il delitto di maltrattamenti in famiglia, nonché introdotto una nuova aggravante comune (quella dello stato di gravidanza della vittima del reato), ma ha altresì ampliato l'estensione di quella originariamente prevista dall'art. 572, secondo comma, cod. pen. (reato commesso in danno di minore infraquattordicenne), attribuendo effetto aggravante al fatto commesso in danno non solo del minore infraquattordicenne, bensì del minore degli anni diciotto (sulla continuità normativa si veda: Sez. 1, Sentenza n. 52181 del 8/11/2016, Brandi, non massimata).



1.2. Tanto premesso, è necessario interrogarsi sul significato della locuzione «in presenza [...] di un minore di anni diciotto», allo scopo di chiarire se sia richiesto che il fatto sia commesso davanti agli occhi del minore, come si sostiene nel ricorso, o sia sufficiente che lo stesso ne abbia comunque percezione e consapevolezza.

In proposito deve, da subito, sgombrarsi il campo dalla suggestione derivante dai primi commenti al decreto-legge che aveva previsto l'aggravante in discorso per il solo delitto di maltrattamenti in famiglia.

Si era, infatti, opinato che il legislatore dell'urgenza avesse inteso attribuire specifica valenza giuridica alla c.d. violenza assistita, intesa come il complesso di ricadute di tipo comportamentale, psicologico, fisico, sociale e cognitivo, nel breve e lungo termine, sui minori costretti ad assistere a episodi di violenza domestica e soprattutto a quelli di cui è vittima la madre.

Si era, inoltre, ritenuto necessario, stante la natura abituale del reato di maltrattamenti in famiglia, che i minori assistano a una pluralità di atti di maltrattamento.

In realtà, la giurisprudenza di legittimità aveva da tempo riconosciuto che integra il delitto di cui all'art. 572 cod. pen. anche l'esposizione del minore alla percezione di atti di violenza condotti nei confronti di altri componenti del nucleo familiare (Sez. 5, n. 41142 del 22 ottobre 2010, C., Rv. 248904; Sez. 6, n. 8592/10 del 21 dicembre 2009, Z. e altri, Rv. 246028), tanto che l'iniziale previsione del decreto-legge deve essere apparsa allo stesso legislatore scarsamente innovativa del tessuto normativo di riferimento al punto da modificarla radicalmente in sede di conversione nella attuale previsione dell'art. 61, primo comma, n. 11-*quinqies*, cod. pen..

1.3. Da queste prime considerazioni può agevolmente desumersi, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, che la presenza del minore, alla stregua del nuovo art. 61, primo comma, n. 11-*quinqies*, cod. pen., non riguarda la percezione di un comportamento abituale o reiterato, essendo sufficiente che lo stesso percepisca la condotta penalmente sanzionata dalla disposizione incriminatrice di parte speciale attinente i delitti contro la vita, l'incolumità personale e la libertà individuale.



1.4. La questione centrale è, però, quella attinente il concetto di commissione del fatto «in presenza [...] di un minore», con specifico riguardo alle modalità di percezione di esso da parte del minore.

Deve, cioè, essere chiarito se il concetto di «in presenza» coincida con quello di «al cospetto», sia dal punto di vista materiale (condotta posta in essere al cospetto e dunque davanti agli occhi del minore), sia dal punto di vista soggettivo (consapevolezza da parte dell'autore che il fatto è commesso in presenza del minore).

Per definire il concetto di «in presenza» è utile esaminare altre fattispecie di parte speciale che contengono la medesima proposizione.

1.4.1. Viene alla mente, innanzitutto, il delitto di cui all'art. 609-*quinquies*, cod. pen. (corruzione di minorenni) il quale punisce «chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere».

La giurisprudenza è orientata, in proposito, a ritenere che la specifica finalità di fare assistere il minore introduca un elemento attinente il dolo specifico (Sez. 3, Sentenza n. 12537 del 29/01/2015, R., Rv. 263000), giungendo a escluderne la sussistenza in presenza dell'apparente assopimento del minore (Sez. 3, Sentenza n. 15633 del 12/03/2008, M., Rv. 240035), mentre la «presenza» costituisce un elemento di fatto attinente la percepibilità dell'atto, non soltanto con il senso della vista.

1.4.2. Allo stesso modo, il delitto di ingiuria, già previsto dall'art. 594 cod. pen., richiedeva la commissione del fatto in presenza dell'offeso.

La giurisprudenza di legittimità era stabilmente orientata a ritenere che «per la configurabilità del delitto di ingiuria è sufficiente che la persona offesa, anche se non sia vista dal soggetto agente, abbia la possibilità di percepire ed effettivamente percepisca le espressioni ingiuriose» (Sez. 5, Sentenza n. 11909 del 04/07/1975, Alfano, Rv. 131429).

1.5. Si può, dunque, trarre una prima conclusione sul punto: per ritenere sussistente la circostanza aggravante in discorso è sufficiente che il minore percepisca il reato, non essendo richiesto che lo stesso sia commesso davanti ai suoi occhi.

Dal punto di vista dell'elemento psicologico, trattandosi di una circostanza aggravante di tipo oggettivo riguardante la modalità dell'azione a norma dell'art.



70 cod. pen., la stessa è valutata a carico dell'agente se conosciuta ovvero se ignorata per colpa o ritenuta inesistente per errore determinato da colpa, a norma dell'art. 59 cod. pen..

Ad avviso del Collegio, quindi, la circostanza aggravante di cui all'art. 61, primo comma, n. 11-*quinqies*, cod. pen., introdotta dalla legge n. 119/2013, è configurabile tutte le volte che il minore degli anni diciotto percepisca la commissione del reato e anche quando la sua presenza non sia visibile dall'autore il quale, tuttavia, ne abbia la consapevolezza o avrebbe dovuto averla usando l'ordinaria diligenza.

2. Essendosi, così, risolta la problematica concernente l'interpretazione del termine di «in presenza» contenuto nella circostanza aggravante di cui all'art. 61, primo comma, n. 11-*quinqies*, cod. pen., può agevolmente essere esaminato il primo motivo di ricorso.

Il motivo è del tutto infondato poiché la Corte d'assise di appello di Torino, e prima il GUP del Tribunale di Cuneo, hanno correttamente interpretato e applicato la norma di legge nel senso ritenuto da questo Collegio, dando, inoltre, ampia e logica motivazione delle conclusioni assunte in proposito, con accertamento di fatto incensurabile in questa sede, della accertata presenza del figlio minore Angelo nel soggiorno attiguo e comunicante, mediante un'ampia porta rimasta aperta, con il locale cucina ove è avvenuto l'omicidio, nonché dell'effettiva percezione del fatto da parte del minore che, oltre a piangere e urlare non appena compreso cosa era accaduto, riferiva alla vicina accorsa in aiuto che il padre aveva sparato alla madre.

Analoga coerente motivazione è stata stesa dalla Corte di merito con riguardo alla presenza e percezione del fatto da parte dell'altro figlio minore Giuseppe che si trovava nel giardino pertinenziale e che, uditi gli spari, era immediatamente accorso tanto che il ricorrente ha dichiarato di avere «cercato di chiudere la porta a soffietto per non fare vedere ai bambini» la madre morta.

3. Il secondo motivo di ricorso propone censure nel merito al percorso valutativo della Corte di assise di appello in punto di quantificazione della pena e di giudizio di bilanciamento, peraltro identiche a quelle già proposte in appello e alle quali si era già data ampia risposta nel relativo grado di giudizio, e dunque del tutto inammissibili.

La Corte di merito, con motivazione ampia, congruente, logica e non contraddittoria, ha esposto gli elementi in forza dei quali ha esercitato i propri poteri di quantificazione della pena e di comparazione delle circostanze attenuanti generiche con la ritenuta circostanza aggravante.

È, in particolare, inammissibile perché risolvendosi in censure su valutazioni di merito, insuscettibili, come tali, di aver seguito nel presente giudizio di legittimità, il motivo di ricorso concernente la misura della pena giacché la motivazione della impugnata sentenza, pure su tali punti conforme a quella del primo giudice, si sottrae a ogni sindacato per avere adeguatamente valorizzato la gravità della condotta omicida e delle precedenti azioni violente e minacciose – elementi sicuramente rilevanti ai sensi dell'art. 133 cod. pen. – nonché per le connotazioni di complessiva coerenza dei suoi contenuti nell'apprezzamento della gravità dei fatti.

Il ricorrente indica elementi da considerare in senso positivo (l'assenza di precedenti penali e l'esercizio dell'attività di Guardia Particolare Giurata), già esaminati e ampiamente valutati; in particolare, l'attività lavorativa, secondo la Corte di merito, avrebbe piuttosto dovuto spingere l'imputato a un maggiore autocontrollo e al rispetto delle regole del vivere civile e dei precetti penali.

Dall'ampia e coerente motivazione discende l'inammissibilità di qualsiasi censura o riserva in ordine ai criteri di scelta osservati dalla Corte di assise di appello, come del pari inammissibili risultano quelle che più specificatamente assumono la valutazione degli elementi all'uopo considerati risolvendosi, infatti, le stesse in censure in punto di fatto, insuscettibili, come tali, di aver seguito nel presente giudizio di legittimità, anche perché la motivazione della impugnata sentenza si sottrae a ogni sindacato in proposito per le connotazioni di coerenza, di completezza e di razionalità dei suoi contenuti.


4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

**P.Q.M.**


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 02 marzo 2017.

Il Consigliere estensore  
Stefano Aprile



Il Presidente  
Mariastefania Di Tomassi



**DEPOSITATA  
IN CANCELLERIA**  
14 MAR 2017  
IL CANCELLIERE  
Stefania FAIELLA

